



MOZIONE N. 29

attuazione della legge provinciale 12 dicembre 2007, n. 22
sull'assistenza odontoiatrica

approvata dal Consiglio della Provincia autonoma di Trento nella seduta del 16
luglio 2009

La legge provinciale 12 dicembre 2007, n. 22 disciplina l'assistenza odontoiatrica, ortodontica e protesica in provincia di Trento. Il testo approvato è il frutto dell'assemblaggio di quattro disegni di legge, di cui tre di iniziativa consiliare (40/XIII "Norme per l'assistenza odontoiatrica", 48/XIII "Prevenzione e assistenza odontoiatrica" e 224/XIII "Nuova disciplina degli interventi volti ad agevolare l'accesso a prestazioni di assistenza odontoiatrica") e uno di iniziativa della Giunta (79/XIII "Nuova disciplina dell'assistenza odontoiatrica in provincia di Trento").

Con l'approvazione della citata legge il legislatore si è posto l'obiettivo di tutelare la salute odontoiatrica nei soggetti in età infantile ed evolutiva, nei soggetti in condizione di particolare vulnerabilità e nella generalità della popolazione nel rispetto degli indirizzi definiti a livello nazionale in tema di livelli essenziali di assistenza e a livello provinciale in materia di prestazioni sanitarie aggiuntive.

La tipologia degli interventi previsti dalla legge provinciale n. 22/2007 è variamente articolata e comprende:

- a) l'attività di prevenzione primaria avente ad oggetto l'analisi epidemiologica, da svolgere tramite visite periodiche, anche annuali, su classi di età campione, la fluoroprofilassi nonché la promozione, la formazione e l'informazione sull'igiene orale;
- b) l'attività di prevenzione secondaria avente ad oggetto la fornitura di interventi curativi;

2.

- c) il concorso nelle spese di fornitura di apparecchi per l'ortodonzia compresa l'attività medico specialistica connessa all'applicazione.

Attenzione è stata, inoltre, riservata ai soggetti in condizione di particolare vulnerabilità; nella categoria rientrano i disabili psichici e psico-fisici, i soggetti con patologie generali gravi, i soggetti con patologie specifiche, i soggetti a elevato rischio infettivo, i soggetti appartenenti a nuclei familiari a bassa condizione economico-patrimoniale, i soggetti anziani e le donne oltre il terzo mese di gravidanza. A favore di tali soggetti il legislatore ha previsto le seguenti prestazioni:

- a) l'attività di prevenzione secondaria avente ad oggetto la fornitura di interventi curativi;
- b) la fornitura di protesi fisse e mobili compresa l'attività medico specialistica connessa all'applicazione;
- c) il concorso nelle spese di fornitura di protesi fisse e mobili compresa l'attività medico specialistica connessa all'applicazione;
- d) l'attività di prevenzione primaria avente ad oggetto l'analisi epidemiologica, la promozione, la formazione e l'informazione sull'igiene orale.

Quanto agli interventi a favore della generalità della popolazione, la legge prevede che la Provincia assicuri l'erogazione delle prestazioni di urgenza odontoiatrica, le prestazioni di chirurgia orale ambulatoriale di particolare complessità, che rispondono a specifico grave quadro clinico, e la propedeutica visita specialistica di consulenza odontoiatrica.

Quanto alle modalità di erogazione, la legge prevede che gli interventi di assistenza odontoiatrica, ortodontica e protesica siano erogati in via diretta dalle seguenti strutture sanitarie operanti nell'ambito del territorio provinciale:

- a) strutture ospedaliere pubbliche;
- b) ambulatori odontoiatrici pubblici, che devono trovare adeguata collocazione in ogni distretto sanitario;
- c) ambulatori e studi odontoiatrici privati convenzionati con il servizio sanitario provinciale; la convenzione stabilisce in particolare le linee guida, i protocolli e le tariffe da applicare alle prestazioni previste da questa legge.

Le prestazioni di assistenza odontoiatrica possono essere, altresì, erogate, in via indiretta, da ambulatori e studi odontoiatrici privati non convenzionati nel caso di superamento dei tempi di attesa massimi prestabiliti; tali prestazioni sono erogate nel rispetto delle linee guida e dei protocolli applicati dal servizio sanitario provinciale e secondo le modalità definite con i provvedimenti attuativi della legge provinciale; i rimborsi sono eseguiti nel limite delle tariffe da applicare alle prestazioni previste dalla citata legge provinciale n. 22 del 2007.

Per quanto concerne la disciplina attuativa la legge prevede che la Giunta provinciale individui con deliberazione, annualmente e per ciascuna tipologia di prestazione, condizioni, limiti e modalità di accesso, ivi compresa l'eventuale compartecipazione degli assistiti alla spesa. Con deliberazione n. 1186 del 25 luglio 2008 la Giunta provinciale ha approvato le direttive riferite all'anno 2008.

Tutto ciò premesso

IL CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

impegna la Giunta provinciale

1. ad assicurare priorità agli interventi di assistenza odontoiatrica rivolti ai soggetti in condizione di particolare vulnerabilità, coordinando le relative modalità attuative con le politiche del welfare;
2. ad avviare una capillare campagna informativa sugli interventi in materia di assistenza odontoiatrica, coinvolgendo anche le istituzioni scolastiche e le strutture sanitarie di base.

Il Vicepresidente

- Claudio Eccher -

I Segretari questori

- Renzo Anderle -

- Pino Morandini -

- Alessandro Savoi -